

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **101/2020** (ECLI:IT:COST:2020:101)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **CARTABIA** - Redattore: **AMATO**

Udienza Pubblica del **05/05/2020**; Decisione del **05/05/2020**

Deposito del **27/05/2020**; Pubblicazione in G. U. **03/06/2020**

Norme impugnate: Legge della Regione Puglia 28/03/2019, n. 8.

Massime: **43427**

Atti decisi: **ric. 66/2019**

ORDINANZA N. 101

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, recante «Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 maggio-4 giugno 2019, depositato in cancelleria il 5 giugno 2019, iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito il Giudice relatore Giuliano Amato ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 5 maggio 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2020.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, recante «Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)», per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del ricorrente, la legge regionale impugnata, costituita dal solo art. 1, nel prevedere la soppressione degli albi regionali degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, consentirebbe al direttore generale di effettuare tale nomina al di fuori da qualsiasi procedura volta alla previa verifica dell'idoneità dei candidati, in contrasto con i principi fondamentali in materia di dirigenza sanitaria, posti dagli artt. 3 e 5 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria», così compromettendo le finalità di trasparenza e imparzialità perseguite con la riforma della dirigenza sanitaria;

che la medesima legge, inoltre, disponendo la soppressione di strumenti di verifica - gli albi degli idonei - già esistenti nell'ordinamento regionale, sarebbe irragionevole e quindi lesiva dell'art. 3 Cost.;

che, la Regione Puglia, nel resistere al ricorso, ha sostenuto che la soppressione degli albi regionali di cui all'art. 9 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2006 n. 25 del 2006 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale) non violerebbe i principi di trasparenza e efficienza sottesi all'art. 3 del d.lgs. n. 171 del 2016;

che la norma impugnata avrebbe abrogato solo l'istituzione dell'elenco regionale, ma non avrebbe eliminato i criteri, dettati dalle norme statali, ai quali il direttore generale deve attenersi per la nomina delle altre figure dirigenziali; rimarrebbero, infatti, applicabili i requisiti generali previsti dagli artt. 3, comma 7, e 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nonché dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

che, nelle more del giudizio, l'art. 1 della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2019, n. 48 (Norme in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale) ha previsto, al comma 1, «l'istituzione degli elenchi regionali degli

idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo del 4 agosto 2016 n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria)»;

che, con atto pervenuto il 14 aprile 2020, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso sulla base della delibera adottata in tal senso dal Consiglio dei ministri il 6 aprile 2020.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, recante «Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)», per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione;

che, secondo il ricorrente, la legge regionale impugnata, costituita dal solo art. 1, nel prevedere la soppressione degli albi regionali degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di dirigenza sanitaria, posti dagli artt. 3 e 5 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria);

che la medesima legge, inoltre, nel disporre la soppressione di strumenti di verifica - gli albi degli idonei - già esistenti nell'ordinamento regionale, sarebbe irragionevole e quindi lesiva dell'art. 3 Cost.;

che, dopo l'instaurazione del giudizio, l'art. 1 della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2019, n. 48 (Norme in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale) ha previsto, al comma 1, «l'istituzione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo del 4 agosto 2016 n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria)»;

che, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la parte ricorrente, dando atto che la legge impugnata non ha avuto medio tempore applicazione, ha riconosciuto che, in considerazione dell'entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 48 del 2019, sono venute meno le ragioni che avevano indotto all'impugnazione della legge reg. Puglia n. 8 del 2019 e ha, pertanto, dichiarato di rinunciare al ricorso;

che, pur non essendo pervenuta da parte della Regione resistente l'accettazione della rinuncia (art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), non risulta un suo contrario interesse a coltivare il giudizio e quindi si può dichiarare cessata la materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 286 e n. 171 del 2019, n. 94 del 2018, n. 101 del 2016, n. 263 e n. 249 del 2015).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, recante «Abrogazione

dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.